

ORDINANZA

di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

nel giudizio iscritto al n. R.G. 1028/2017, instaurato con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.07.2017 da

ELENA CAMPANATI (C.F: CMPLNE59L54L407C), rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rossi (C.F.: RSSFNC61P26G224T), Maria Luisa Miazzi (C.F.: MZZMLS51B60A906B) e Chiara Tomiola (C.F.: TMLCHR81H60G224C), con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Padova, Corso Garibaldi n. 5, email PEC:

francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it; marialuisa.miazzi@ordineavvocatipadova.it; chiara.tomiola@ordineavvocatipadova.it

n. fax: 049650834

nei confronti di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: 97591110586), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio eletto nel presente procedimento presso la sede dell'Avvocatura in Venezia, San Marco n.63 per comunicazioni:

e mail: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

fax: 0415224105

e





REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello stato di Venezia, San Marco n.63

Oggetto: differenze retributive e risarcimento del danno a favore del Giudice Onorario di Tribunale – rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.

1. PROCEDIMENTO PRINCIPALE

1.1. Esposizione succinta del procedimento

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente adiva questo Giudice chiedendo, in via principale, previa verifica della diretta applicabilità dell'art. 4 dell'accordo annesso alla direttiva 97/81/CE e/o dell'art. 4 dell'accordo annesso alla direttiva 1999/70/CE, l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate e maturande fino al soddisfo tra quanto percepito e quanto spettante per lo svolgimento delle funzioni di magistrato ordinario (tenendo conto dell'anzianità di servizio dalla prima nomina formale quale magistrato ordinario) nonché l'accertamento del diritto al versamento, a titolo risarcitorio, dell'importo corrispondente ai contributi previdenziali non versati su tali somme, ovvero della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia (oltre ad interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenza al saldo effettivo) e conseguente condanna del Ministero al relativo pagamento. In subordine, per il caso di accertamento della non diretta applicabilità dell'art. 4 dell'accordo annesso alla direttiva 97/81/CE e dell'art. 4 dell'accordo annesso alla direttiva 1999/70/CE, la ricorrente chiedeva condannarsi lo Stato Italiano a risarcire alla stessa il danno derivante da





mancata attuazione della direttiva, in misura pari alla somma richiesta in via principale, ovvero alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia (oltre ad interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenza al saldo effettivo).

In via del tutto subordinata chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere alla stessa un indennizzo pari alle differenze retributive maturate e maturande fino al soddisfo tra quanto percepito e quanto spettante per lo svolgimento delle funzioni di magistrato ordinario (tenendo conto dell'anzianità di servizio dalla prima nomina formale quale magistrato ordinario), all'importo corrispondente ai contributi previdenziali non versati su tali somme, ovvero pari alla maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche, in subordine, tenendo conto di quanto percepito dai Giudici di Pace e dai Giudici Onorari Aggregati (oltre ad interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenza al saldo effettivo).

Sempre in via principale chiedeva accertarsi la nullità dei termini apposti al proprio rapporto e condannarsi il Ministero al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per l'abusivo/illegittimo ricorso a rapporti a tempo determinato, di una somma pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto spettante ad un magistrato ordinario con la stessa anzianità di servizio della ricorrente, ovvero della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in applicazione del disposto dell'art. 32 l. 183/10 o dell'art. 8 l. 604/66 (oltre ad interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenza al saldo effettivo). In via subordinata chiedeva la condanna dello Stato Italiano al risarcimento del danno, in pari misura, per la mancata attuazione della direttiva.

Il tutto con spese e competenze professionali interamente rifuse.





Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio con atto datato 29 novembre 2017, chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte dalla ricorrente.

1.2. Esposizione succinta dei fatti di causa

1.2.1. La ricorrente deduce di essere stata nominata Giudice Onorario di Tribunale (GOT) presso il Tribunale di Vicenza a decorrere dal 7 maggio 2003 in esito a procedura di selezione per titoli. Da allora svolge ininterrottamente le funzioni giurisdizionali presso il suddetto di Tribunale: allo scadere dei tre anni di incarico previsti dall'art. 42 quinquies r.d. 12/1941 veniva confermata per altri cinque anni, a seguito di giudizio di idoneità espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia. In seguito, pur senza ricevere alcun provvedimento formale di proroga, rimaneva in servizio (ciò probabilmente in base a diverse leggi susseguitesi nel tempo, da ultima legge delega 57/2016, in base alla quale i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per quattro mandati, ciascuno di durata quadriennale, previa deliberazione del CSM sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal Consiglio Giudiziario). La dott.ssa Campanati deduce di essere sempre stata inserita in modo stabile nell'organizzazione del Tribunale di Vicenza, svolgendo la sua attività in base alle direttive e disposizioni tecnico-organizzative impartite dal Capo dell'Ufficio, e di aver gestito ruoli autonomi, con responsabilità di espletamento, in autonomia, di tutte le relative attività (udienze, decisioni in relazione allo svolgimento dell'istruttoria, pronuncia di decreti, ordinanze e sentenze). La ricorrente asserisce inoltre che l'attività di GOT costituisce la sua attività assolutamente prevalente, se non esclusiva, che la impegna tutta





la settimana a tempo pieno (in particolare, udienze 4/5 giorni a settimana dalle 8,30 alle 14, con impegno anche pomeridiano per l'espletamento dei ruoli a lei affidati): a sostegno della propria prospettazione, la ricorrente allega numerosi documenti. Deduce infine, producendo documentazione al riguardo, di essere sempre sottoposta al potere disciplinare del Capo dell'Ufficio, non diversamente dai magistrati ordinari, di essere tenuta a giustificarsi in caso di assenza, di garantire la propria presenza anche nel periodo di sospensione feriale dell'attività, di partecipare a numerosi incontri di formazione e di utilizzare gli strumenti di lavoro che utilizzano i magistrati ordinari. Sostiene di percepire, quale magistrato onorario, unicamente un'indennità di 98 euro per le attività d'udienza svolte nello stesso giorno e un'ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di udienza superi le cinque ore, in base all'art. 4, co. 1 e 2, d. lgs. 273/89, indennità assoggettate al trattamento fiscale proprio dei redditi di lavoro dipendente. Su tali somme non viene versato alcun contributo pensionistico o assistenziale.

La ricorrente segnala infine di aver contestato, con lettera datata 15.1.2016 la qualificazione quale onorario del proprio rapporto con il Ministero della Giustizia, in quanto volto a dissimulare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, chiedendo le differenze retributive tra quando percepito e quanto avrebbe dovuto percepire sulla base del corretto inquadramento, oltre al risarcimento del danno dovuto all'illegittimo protrarsi di una situazione di precarietà. Il Ministero aveva sostenuto di contro l'inammissibilità della trasformazione del rapporto dei magistrati onorari a tempo indeterminato e la diversità tra magistrati onorari e professionali, sulla base di alcune pronunce giurisprudenziali nazionali.





1.2.2. Secondo la prospettazione della ricorrente, il trattamento ad ella riservato in quanto GOT è ingiustificatamente peggiorativo rispetto a quello dei magistrati ordinari, e in ogni caso rispetto a quello di tutti i lavoratori subordinati comparabili. La formale qualificazione di giudice onorario non corrisponde alla sostanza del rapporto che la interessa: la dott.ssa Campanati non ricopre infatti una carica pubblica a mero titolo di onore, supportando in maniera occasionale e dall'esterno l'ordine giudiziario, ma è nella sostanza indistinguibile dai giudici ordinari perché svolge le ordinarie funzioni giurisdizionali, gestendo in autonomia ruoli propri di cui si assume la responsabilità e garantendo, al pari dei giudici togati, il regolare funzionamento del Tribunale di Vicenza.

Il trattamento peggiorativo riservato alla dott.ssa Campanati rispetto ai magistrati ordinari (e a tutti i lavoratori comparabili) sarebbe illegittimo alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1997/81/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, che vietano discriminazioni in ragione della prestazione di attività lavorativa a tempo parziale e in ragione della natura a termine del rapporto rispetto ai lavoratori comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

A nulla rilevano le diverse modalità di nomina che interessano giudici onorari e togati, la natura indennitaria del compenso dei primi, la possibilità di loro revoca nel caso di inosservanza dei propri doveri, la mancata previsione di un percorso di carriera per i magistrati onorari: ciò che conta, ai fini della qualificazione di lavoratore ai sensi delle direttive, è unicamente lo svolgimento della stessa attività che svolgono gli altri magistrati. Non sussisterebbero, del resto, nel caso di specie, ragioni oggettive (di cui all'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e all'art. 4 dell'accordo





quadro sul lavoro a tempo determinato) che giustifichino una disparità di trattamento.

All'applicazione delle suddette direttive, del resto, non osta la circostanza che esse rimettano alla legge, contratto collettivo o prassi in vigore in ogni Stato membro la determinazione della nozione di lavoratore a tempo parziale e a tempo determinato dal momento che, alla luce della giurisprudenza comunitaria (in particolare, sentenza O'Brien), il legislatore italiano non può rifiutare la qualifica giuridica di rapporto di lavoro subordinato a rapporti che, oggettivamente, rivestono siffatta natura.

Dal momento che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il contenuto delle direttive dotate di carattere self-executing, la ricorrente avrebbe diritto ad ottenere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante per lo svolgimento delle funzioni di magistrato ordinario, tenendo conto dell'anzianità di servizio, nonché, a titolo risarcitorio, l'importo corrispondente ai contributi previdenziali non versati su tali somme. In via subordinata, le differenze retributive andranno calcolate sulla base di quanto percepito dagli altri magistrati onorari (Giudici di Pace in materia civile o Giudici Onorari Aggregati). In estremo subordine, sarà lo Stato Italiano a dover risarcire alla ricorrente il danno per mancato adeguamento alle direttive comunitarie.

La ricorrente, inoltre, deduce l'illegittimo abusivo ricorso, da parte del Ministero, a rapporti a tempo determinato reiteratamente prorogati, senza soluzioni di continuità. Tale condotta sarebbe in contrasto sia con la normativa interna (d. lgs. 368/2001 e d. lgs. 81/2015), sia con quella comunitaria (clausola 5 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE).





TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

1.2.3. Il Ministero della Giustizia, di contro, chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente sulla base del costante orientamento nazionale della Corte Suprema di Cassazione e della Corte Costituzionale, che delinea una netta differenziazione tra magistrati onorari e togati, derivante sia dal sistema di nomina, sia dalla temporaneità e dalla tendenziale gratuità dell'incarico dei secondi. Tali diversità giustificherebbero dunque un trattamento differenziato, sia dal punto di vista retributivo che assistenziale e previdenziale, tra magistrati onorari e togati.

2. DIRITTO NAZIONALE RILEVANTE

2.1. Disposizioni nazionali richiamate

Nel caso di specie vengono in rilievo, in primo luogo, disposizioni di rango costituzionale, in particolare gli artt. 36, 54, 97, 102, 106, 111 (commi 1 e 2), 117 (comma 1):

Art. 36 Cost.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 54 Cost.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 97





Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art.102 Cost.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 106 Cost.

superiori.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni





Art. 111, commi 1 e 2, Cost.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Art. 117, comma 1, Cost.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

In secondo luogo, vengono in rilievo disposizioni di legge ordinaria. Sul punto vi è da segnalare che recentemente è intervenuta una riforma organica della magistratura onoraria, realizzata tramite il d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116, emanato in attuazione della legge delega 28 aprile 2016, n. 56. Tale novella ha sostituito le figure dei giudici di pace e dei giudici onorari di Tribunale con l'unica figura dei giudici onorari di pace, c.d. GOP, e ha innovato profondamente la disciplina previgente, abrogando numerose disposizioni del r.d. 12/41, che precedentemente regolava la materia. In particolare, la novella prevede, all'art. 1, comma 3, che l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego; al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.





TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 26 luglio 2017 e le pretese formulate dall'attrice traggono titolo dallo svolgimento dell'attività di magistrato onorario ad opera della dott.ssa Campanati nel periodo intercorrente tra il 7 maggio 2013 e il giorno di deposito del ricorso. Dal momento che, in base all'art. 11 delle preleggi al codice civile, la legge non dispone che per l'avvenire, non avendo effetto retroattivo, la disciplina applicabile alla presente controversia risulta essere quella previgente alla citata novella legislativa e dunque, in particolare, quella contenuta nel r.d. 12/1941.

Art. 4 r.d. 12/41 - Ordine giudiziario

L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

Art. 9 r.d. 12/41 – Giuramento (nella formula vigente al_momento della nomina della dott.ssa Campanati quale GOT)

I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: ""Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".





Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

Art. 42 ter r.d. 12/41 - Nomina dei giudici onorari di tribunale

I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;
- d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
- e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- f) laurea in giurisprudenza;
- g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

- a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;





- c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
- d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
- e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina.

Art. 42-quater r.d. 12/41 - Incompatibilità

Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

- a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
- c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
- d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;





e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 42-quinquies r.d. 12/41 - Durata dell'ufficio

La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei





provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.

Art. 42-sexies r.d. 12/41 - Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio

Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:

- a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
- b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
- c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

- a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;
- b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
- c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina

Art. 42-septies r.d. 12/41 -Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.





Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.

Art. 43-bis r.d. 12/41 - Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario

I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:

- a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale

Ai magistrati onorari, inoltre, si applicano le norme contenute nella l. 117/88 in tema di responsabilità civile dei magistrati togati, in base al disposto dell'art. 1 della medesima legge:

Art. 1 l. 117/88 - Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.





TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
- 3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Per quanto riguarda le indennità spettanti al Giudice Onorario di Tribunale si applica il disposto dell'art. 4, commi 1, 1-bis, 2.ter, 3 e 4, d. lgs. 273/89:

Art. 4, commi 1, 1-bis, 2.ter, 3 e 4, d. lgs. 273/89 (versione successiva all'entrata in vigore del d.l. 151/08)

- 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.
- 1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.
- 2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica.
- 3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
- 4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.
- Art. 4, commi 1, 3 e 4 d. lgs. 273/89 (versione anteriore all'entrata in vigore del d.l. 151/08)





- 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di lire 190.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.
- 3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
- 4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia. 5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

2.2. Giurisprudenza nazionale in materia

La giurisprudenza interna è costante nel sostenere la netta distinzione tra magistrati togati e onorari: la figura del funzionario onorario, che ha carattere residuale rispetto a quella del pubblico dipendente senza che pertanto possa ipotizzarsi un tertium genus neppure sotto il profilo della parasubordinazione, si configura ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico - amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico - discrezionale), l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario onorario





derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario). Sul punto cfr., ex multis, Cass. 17862/16 e Cass. 13721/17 in tema di giudici di pace.

Anche la giurisprudenza interna di merito si è assestata su una simile posizione, sancendo che la possibilità, riconosciuta ai magistrati onorari, di esercitare la professione forense, unitamente alla specialità del trattamento economico loro riservato e alla sua cumulabilità con trattamenti pensionistici, costituiscono condizioni obiettive ostative al riconoscimento in loro favore delle posizioni economiche e giuridiche previste per i giudici togati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali, il cui *status* è disciplinato sulla base di parametri del tutto diversi.

Tale orientamento, infine, è stato fatto proprio anche dal Ministero della Giustizia (cfr. doc. 26 allegato al ricorso), secondo cui l'attribuzione di funzioni giurisdizionali anche ai magistrati onorari, con inserimento di questi ultimi nell'Ordine Giudiziario, è circostanza emblematica di come il legislatore abbia consapevolmente previsto l'estensione a tale categoria dei doveri, delle responsabilità e dei controlli previsti per i magistrati professionali, mantenendo, tuttavia, i primi ontologicamente distinti dai secondi.

3. DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA





Con riferimento alle disposizioni di diritto dell'Unione rilevanti nel caso di specie si segnalano le direttive 1997/81/CE e 1999/70/CE, e i relativi accordi quadro annessi:

sedicesimo considerando - direttiva 1997/81/CE:

(16) considerando che, per quanto riguarda i termini impiegati nell'accordo quadro e non precisamente definiti in materia specifica, la presente direttiva lascia agli Stati membri il compito di definirli in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali, come nel caso di altre direttive adottate in materia sociale che adoperano termini simili, a condizione che le definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro.

Clausola 2 accordo quadro allegato alla direttiva 1997/81/CE - Campo di applicazione

- 1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro.
- 2. Gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali a livello appropriato conformemente alle prassi nazionali relative alle relazioni industriali, possono, per ragioni obiettive, escludere totalmente o parzialmente dalle disposizioni del presente accordo i lavoratori a tempo parziale che lavorano su base occasionale. Queste esclusioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente al fine di stabilire se le ragioni obiettive che le hanno determinate rimangono valide.

Clausola 3 accordo quadro allegato alla direttiva 1997/81/CE - Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per:

1) "lavoratore a tempo parziale", il lavoratore il cui orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di impiego che può





andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile;

2) "lavoratore a tempo pieno comparabile", il lavoratore a tempo pieno dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro e un lavoro/occupazione identico o simile, tenendo conto di altre considerazioni che possono includere l'anzianità e le qualifiche/competenze. Qualora non esistesse nessun lavoratore a tempo pieno comparabile nello stesso stabilimento, il paragone si effettuerebbe con riferimento al contratto collettivo applicabile, conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali.

Clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1997/81/CE - Principio di non-discriminazione

- 1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
- 2. Dove opportuno, si applica il principio "pro rata temporis".
- 3. Le modalità di applicazione della presente clausola sono definite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali.
- 4. Quando ragioni obiettive lo giustificano, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali possono, se del caso, subordinare l'accesso a condizioni di impiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una durata del lavoro o a condizioni salariali. I criteri di accesso dei lavoratori a tempo parziale a condizioni di impiego particolari dovrebbero





essere riesaminati periodicamente tenendo conto del principio di nondiscriminazione previsto alla clausola 4.1.

Clausola 5 accordo quadro allegato alla direttiva 1997/81/CE - Possibilità di lavoro a tempo parziale

- 1. Nel quadro della clausola 1 del presente accordo e del principio di nondiscriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno:
- a) gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli;
- b) le parti sociali, agendo nel quadro delle loro competenze e delle procedure previste nei contratti collettivi, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli.
- 2. Il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento, senza pregiudizio per la possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considerato.
- 3. Per quanto possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione:
- a) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro e tempo parziale che si renda disponibile nello stabilimento;
- b) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno o di aumento dell'orario, se tale opportunità si presenta





- c) la diffusione in tempo utile di informazioni sui posti a tempo parziale e a tempo pieno disponibili nello stabilimento, in modo da facilitare il trasferimento da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale e viceversa;
- d) le misure finalizzate a facilitare l'accesso al lavoro a tempo parziale a tutti i livelli dell'impresa, ivi comprese le posizioni qualificate e con responsabilità direzionali e, nei casi appropriati, le misure finalizzate a facilitare l'accesso dei lavoratori a tempo parziale alla formazione professionale per favorire carriera e mobilità professionale;
- e) la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa.

Clausola 6 accordo quadro allegato alla direttiva 1997/81/CE - Disposizioni per l'attuazione

- 1. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste nel presente accordo.
- 2. L'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dal presente accordo e ciò senza pregiudizio per il diritto degli Stati membri e/o le parti sociali di sviluppare, tenuto conto dell'evoluzione della situazione, disposizioni legislative, normative o contrattuali differenti, e senza pregiudizio per l'applicazione della clausola 5.1 purché il principio di non-discriminazione contemplato alla clausola 4.1 sia rispettato.
- 3. Il presente accordo non reca pregiudizio al diritto delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, ivi compreso il livello europeo, contratti che adattino e/o integrino le sue disposizioni in modo da tener conto dei bisogni specifici delle parti sociali interessate.





- 4. Il presente accordo non reca pregiudizio alle disposizioni comunitarie più specifiche, in particolare a quelle relative alla parità di trattamento o alle pari opportunità uomo/donna.
- 5. La prevenzione e la composizione di controversie e ricorsi che derivino dall'applicazione del presente accordo saranno affrontate conformemente alla legge, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali.
- 6. Se una delle parti ne fa richiesta, le parti firmatarie rivedranno il presente accordo cinque anni dopo la data della decisione del Consiglio.

Diciassettesimo considerando – direttiva 1999/70/CE

(17) per quanto riguarda i termini utilizzati nell'accordo quadro la presente direttiva, senza definirli precisamente, lascia agli Stati membri il compito di provvedere alla loro definizione secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, come per altre direttive adottate nel settore sociale che utilizzano termini simili, purché dette definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro.

Clausola 2 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - Campo d'applicazione

- 1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.
- 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai:
- a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato;
- b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici.

Clausola 3 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - Definizioni





- 1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
- 2. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo indeterminato comparabile" indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze.

In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali.

<u>Clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE</u> - Principio di non discriminazione

- 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
- 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
- 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.





4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

Clausola 5 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - Misure di prevenzione degli abusi

- 1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
- 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
- a) devono essere considerati "successivi";
- b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.

4. BREVE ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE





TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

4.1. Per la decisione della controversia sottoposta a questo Giudice risulta necessario interpretare la nozione di "lavoratore" di cui alla clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1997/81/CE e di cui alla clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE, al fine di valutare se la dott.ssa Campanati possa rientrare nella suddetta categoria, e dunque possa applicarsi al rapporto lavorativo a lei riferibile il disposto della clausola 4 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1997/81/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE.

Il problema interpretativo nasce dalla circostanza che le Corti italiane rifiutano sostanzialmente di qualificare i magistrati onorari, tra i quali rientrano i GOT, come "lavoratori" ai sensi della normativa e della giurisprudenza europea (nel caso di specie vengono in rilievo, come già rilevato, in particolare gli accordi quadro annessi alle direttive 1997/81/CE e 1999/70/CE): cfr., sul punto, quanto dedotto dalla Commissione Europea in relazione al caso EU Pilot 7759/15/EMPL. La questione, dunque, attiene alla qualifica dei Giudici Onorari di Tribunale in relazione all'applicazione della normativa e della giurisprudenza comunitaria.

Secondo la giurisprudenza nazionale, lo statuto dei magistrati onorari è definito dalla legge, anche di rango costituzionale (art. 106 Cost.), ed è stato cristallizzato dalle Supreme Corti nazionali: i magistrati onorari operano in assenza di qualsivoglia contratto o rapporto di lavoro, ricoprendo un incarico volontario, non professionale bensì svolto a mero titolo di onore, e non permanente.

A sostegno di tale tesi, la giurisprudenza nazionale ha segnalato i seguenti aspetti, che differenziano il rapporto di servizio riferibile a magistrati onorari rispetto a quello che caratterizza i magistrati togati:





- la scelta del magistrato onorario avviene in base a una decisione politico-discrezionale, effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura, diversamente da quanto accade per i magistrati togati, la cui selezione viene effettuata tramite concorso pubblico e presenta dunque un carattere tecnico-amministrativo;
- l'inserimento nell'apparato organizzativo è meramente funzionale per il magistrato onorario, mentre è strutturale per quanto concerne il magistrato togato;
- lo svolgimento del rapporto di lavoro è privo di una specifica disciplina, individuabile solamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico, mentre nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto;
- il compenso del magistrato onorario ha carattere indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti e dunque non comporta trattamenti pensionistici, indennità di malattia, ferie retribuite, né altre simili prestazioni assistenziali; l'art. 54 Cost., infatti, è l'unica fonte della disciplina costituzionale dell'attribuzione di funzioni pubbliche al cittadino al di fuori del pubblico impiego ed esclude qualsiasi connotato di sinallagmaticità tra esercizio delle funzioni e relativo trattamento economico. Il compenso spettante ai magistrati togati, viceversa, consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico che si instaura con il pubblico impiegato;
- la durata del rapporto è, di norma, a termine (con possibilità di rinnovo dell'incarico, previa verifica dell'idoneità del soggetto al perdurante svolgimento delle proprie funzioni) per quanto concerne il magistrato onorario e a tempo indeterminato con riferimento al magistrato professionale;





- I magistrati onorari possono svolgere altre attività, in particolare la professione forense, seppur con limiti e con la previsione di un dettagliato regime di incompatibilità.

In sintesi, il rapporto di lavoro riferibile ai magistrati onorari ha carattere volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano il pubblico impiego. Essi, tuttavia, non possono nemmeno essere qualificati come lavoratori autonomi, in quanto esercitano le funzioni spontaneamente per sentimento di dovere civico e dignità sociale. Non vi è spazio, del resto, per una terza soluzione intermedia, neppure sotto il profilo della parasubordinazione.

Tali considerazioni ad opera della giurisprudenza interna si fondano sul dato normativo inerente alla figura dei magistrati onorari, rappresentato principalmente dal r.d. 12/1941 relativo all'ordinamento giudiziario (cfr. normativa citata sub 2.1): il magistrato onorario è ivi concepito come una figura di supporto, cui non compete trattare ruoli autonomi né tenere udienze, se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

4.2. Vi è da segnalare, tuttavia, che il quadro offerto dal r.d. 12/1941 - provvedimento pur vigente sino al momento di presentazione del ricorso introduttivo della presente controversia -, non pare rispecchiare il reale e concreto atteggiarsi del fenomeno attinente alla magistratura onoraria, e ai GOT in particolare.

La figura del magistrato onorario, originariamente concepita, come si è illustrato, come di mero supporto al magistrato togato, si è profondamente evoluta negli anni, per sopperire ad esigenze concrete connesse alla carenza di organico nei Tribunali. Attualmente i GOT trattano circa un terzo dei dibattimenti monocratici in Tribunale e delle udienze civili, avendo la titolarità di ruoli propri ed emettendo un numero elevato di provvedimenti





che contribuiscono sensibilmente all'innalzamento della produttività. Essi, inoltre, integrano il collegio nei casi di necessità, fornendo un apporto spesso indispensabile per la trattazione effettiva dei processi collegiali (come risulta dalla circolare CSM 19.01.2016).

La trasformazione del volto del Giudice Onorario di Tribunale è stata sancita in via normativa per mezzo di provvedimenti di rango secondario, in particolare circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, profondamente integrativi – e a tratti derogatori – rispetto al dato legislativo costituito dal r.d. 12/41.

A partire dalla circolare CSM del 3 dicembre 2003 (P-23497) il Consiglio Superiore ha, ad esempio, stabilito che i GOT possono prestare la loro attività non solo in supplenza dei giudici togati, bensì anche tramite assegnazione di ruoli in via stabile ed ordinaria, a prescindere dalla mancanza o impedimento del giudice togato; con delibera 21.07.2011 ha previsto che i GOT possano essere destinati, in supplenza, anche a comporre collegi, sia civili che penali.

D'altro canto, la presenza in servizio di un numero di magistrati onorari complessivamente superiore a quello dei magistrati togati e l'assoluta assimilabilità, sia con riferimento alle funzioni svolte che con riferimento all'immagine agli occhi del cittadino, delle loro attività con quelle dei magistrati ordinari (cfr. circolare CSM 19.01.2016) ha reso necessaria la previsione di una disciplina più stringente della figura del GOT sia sotto il profilo professionale, che deontologico che formativo.

La circolare CSM 26.05.2003 (P-10358) ha dunque esteso il regime di incompatibilità riferibile ai GOT, poi ulteriormente ampliato dalla circolare CSM 16.01.2016 (P-793), con ciò avvicinando il regime riferibile ai GOT a quello previsto per i magistrati togati (i GOT risultano per esempio





assoggettati allo stesso regime di incompatibilità previsto per i magistrati ordinari dall'art. 19 Ord. Giudiziario: cfr. CSM, art. 5 comma 6, circolare 26.05.03, e CSM, risposta quesiti 7.03.2012).

Nel corso degli anni è stato puntualmente disciplinato anche il regime di astensione dei GOT (cfr., da ultimo, art. 7, comma 8, circolare CSM 19.01.2016), è stato previso l'assoggettamento degli stessi alla medesima disciplina prevista per i magistrati togati in punto di responsabilità civile (cfr. art. 1 l. 117/88) e la sorveglianza sul loro operato da parte del Presidente del Tribunale e del Consiglio Giudiziario (cfr. art. 11 circolare CSM 26.05.2003, artt. 13 e 15 circolare CSM 19.1.2016 e circolare interna 2/2015 del Tribunale di Vicenza). È stato inoltre previsto che i GOT siano tenuti a svolgere le proprie funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonché ad osservare agli stessi doveri - in quanto compatibili – previsti per i magistrati togati, così come definiti oggi dal d. lgs. 109/2006 (cfr. art. 10 circolare CSM 26.05.03 e art. 12 circolare 19.01.16): ciò esclude per esempio che essi possano svolgere le funzioni di mediatore professionista di cui al d. lgs. 28/10 (cfr. CSM risposta quesiti 18.01.2012). La persistenza di proroghe legislative degli incarichi dei GOT ha spinto il CSM ad introdurre un sistema di verifica dell'idoneità alla funzione con cadenza triennale (cfr. art. 8 circolare CSM 25.05.2003 e art. 9 circolare CSM 19.01.2016); nel corso degli anni è stata infine prevista la partecipazione obbligatoria dei GOT ai corsi organizzati in sede centrale o distrettuale almeno una volta l'anno (cfr. art. 8 circolare CSM 19.01.2016).

Come appare agevole notare, tale normativa di rango secondario sancisce l'avvicinamento dello statuto riferibile ai GOT a quello dei magistrati ordinari, quanto a contenuto e modalità dell'attività svolta.





Non si registra, tuttavia, un corrispondente avvicinamento del regime delle tutele riservate a giudici togati e onorari: si segnala infatti che, sebbene si riscontri una maggior tutela dei casi di assenza per maternità o malattia rispetto al regime originario (cfr. art 10 circolare CSM 26.05.2003, così come modificata dalla circolare dalla circolare 15625/11 e art. 12 circolare CSM 19.01.2016), per espressa previsione normativa, tuttavia, i GOT non hanno diritto al congedo ordinario, al congedo straordinario e alla concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'art. 276 dell'Ordinamento Giudiziario (cfr. art. 10 circolare CSM 26.05.2003 e poi art. 12 circolare CSM 19.01.2016). I GOT, inoltre, come risulta dalla normativa sopra citata applicabile ratione temporis al caso di specie, percepiscono solamente un'indennità di 98 euro per le attività d'udienza svolte nello stesso giorno e un'ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di udienza superi le cinque ore, in base all'art. 4, co. 1 e 2, d. lgs. 273/89. Su tali somme non viene versato alcun contributo pensionistico o assistenziale. Si segnala, per mere ragioni di completezza, che il d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116, emanato in attuazione della legge delega 28 aprile 2016, n. 56 (recante una disciplina, come già rilevato, non applicabile ratione temporis al caso di specie), sembra cercare di porre un argine al progressivo snaturamento della figura dei Giudici Onorari di Tribunale rispetto alla configurazione originaria, prevedendo, tra l'altro, che l'incarico di magistrato onorario abbia natura inderogabilmente temporanea, e si svolga in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, non potendo comportare per il GOT un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana.





Ebbene, nel caso di specie, le concrete modalità di svolgimento del rapporto riferibile alla dott.ssa Campanati rispecchiano il dato normativo di rango secondario appena citato, discostandosi notevolmente dalla disciplina prevista dal r.d. 12/41.

La dott.ssa Campanati, infatti, come documentalmente provato:

- svolge le funzioni di GOT (GOP, a seguito della riforma attuata con l. 57/16) senza soluzione di continuità presso il Tribunale di Vicenza dal 7 maggio 2003. Allo scadere dei tre anni di incarico previsti dall'art. 42 quinquies r.d. 12/41 veniva confermata per cinque anni, a seguito di giudizio positivo di idoneità espresso dal consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia; successivamente continuava a prestare la propria attività senza ricevere alcun provvedimento formale di proroga (probabilmente in applicazione di susseguenti disposizioni normative, contenenti proroghe *ex lege* degli incarichi dei magistrati onorari): cfr. docc. 1, 2 e 2bis allegati al ricorso;
- svolge il lavoro che le viene assegnato dal Presidente del Tribunale o dal Presidente di Sezione, gestendo autonomamente ruoli a lei assegnati in via esclusiva, e assumendo tutte le decisioni relative alla gestione dei suddetti ruoli. La dott.ssa Campanati, come risulta dalla documentazione in atti, ha gestito in autonomia, nel corso degli anni, ruoli (o parti di ruoli) appartenenti a giudici togati, assenti per anni sabbatici o trasferimenti; ha gestito in autonomia diverse tipologie di procedimenti non assegnati ad alcun giudice togato (quali quelli di esecuzione mobiliare dal 2004 al 2015 per un totale di quasi 1500 , le opposizioni a ruolo e a cartella esattoriale e i ricorsi monitori in





materia di lavoro dal febbraio 2015) e ha un ruolo autonomo quale giudice del lavoro a decorrere dal 2013;

- svolge la propria attività in attuazione delle direttive e delle disposizioni impartite dal Capo dell'Ufficio;
- tiene udienza per 4/5 giorni a settimana (dalle ore 8.30 o 8.45, a decorrere dal 2012 fino alle 14 ed oltre), per una media 18/20 udienze al mese; al di fuori dell'udienza svolge l'ulteriore attività di studio dei fascicoli e redazione di provvedimenti. Prendendo a modello il lavoro svolto nell'anno 2007, risulta che la dott.ssa Campanati abbia tenuto 141 udienze e pubblicato 50 sentenze e 26 altri provvedimenti in ambito di contenzioso civile, e 632 in sede di esecuzioni mobiliari;

L'attività di GOP svolta dalla dott.ssa Campanati ha dunque carattere assolutamente prevalente, come testimoniato dalle fatture da lei prodotte;

- come i magistrati togati, è sottoposta al potere disciplinare del Capo dell'Ufficio (cfr. circolare 2/15 – doc. 22 allegato al ricorso – relativo ai ritardi nel deposito dei provvedimenti) e partecipa a corsi di formazione permanente e a riunioni interne;
- utilizza infine gli stessi strumenti di lavoro dei magistrati ordinari (ha una stanza assegnata, utilizza un proprio pc e può fruire dell'accesso ai programmi informatici e ad internet).

La tesi di parte ricorrente fa perno sull'affermazione che la formale qualificazione di incarico onorario non corrisponda alla sostanza del rapporto: la dott.ssa Campanati, in tale ottica, non sarebbe in alcun modo distinguibile dai giudici togati, quanto ad attività svolta e concrete modalità di svolgimento del rapporto.





Alla luce di tali considerazioni, si prospetta un dubbio sulla possibilità di qualificare il magistrato onorario, che svolga le proprie funzioni secondo le modalità appena illustrate proprie della dott.ssa Campanati, quale "lavoratore" ai sensi della clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1997/81/CE e della clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE.

4.3. Sul punto si segnala che né le direttive citate, né gli annessi accordi quadro, contengono una definizione dei termini "lavoratore", "contratto di lavoro" o "rapporto di lavoro". Il sedicesimo considerando della direttiva 1997/81/CE e il diciassettesimo considerando della direttiva 1999/70/CE stabiliscono che, per quanto riguarda i termini impiegati negli accordi quadro e non precisamente definiti in materia specifica, le direttive summenzionate lasciano agli Stati membri il compito di definirli in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali, come nel caso di altre direttive adottate in materia sociale che adoperano termini simili, a condizione che le definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sul punto statuito che il potere discrezionale riconosciuto agli Stati Membri per definire le nozioni di "lavoratore a tempo parziale" e "lavoratore a tempo determinato" non è tuttavia illimitato: i termini impiegati negli accordi quadro possono essere definiti in conformità con il diritto e/o le prassi nazionali a condizione di rispettare l'effetto utile delle direttive e i principi generali del diritto dell'Unione.

In tema di interpretazione della nozione di "lavoratore a tempo parziale" ai sensi dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1997/81/CE, nella recente sentenza datata 1 marzo 2012, Dermond Patrick O'Brien/Ministry of Justice, C-393/10, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che dalla necessità di tutelare l'effetto utile del principio di parità di trattamento





sancito dall'accordo quadro emerge che l'esclusione di un soggetto dalla categoria "lavoratori", sotto pena di essere considerata arbitraria, può essere ammessa solo qualora la natura del rapporto di lavoro di cui trattasi sia sostanzialmente diversa da quella che lega ai loro datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori.

4.4. Del resto, si evidenzia che recentemente la Commissione Europea ha chiuso negativamente il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, con annuncio di prossima apertura di un procedimento di infrazione a carico dell'Italia, proprio con riguardo alla questione di compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina nazione che regola il servizio prestato dai magistrati onorari (giudici e viceprocuratori), per quanto riguarda la reiterazione abusiva di contratti a termine (clausola 5, Direttiva 1999/70), disparità di trattamento in materia di retribuzione (clausola 4, Direttiva 1999/70), di ferie (art. 7, Direttiva 2003/88, in combinato disposto con la clausola 4, Direttiva 1999/70 e con la clausola 4, Direttiva 1997/81) e di congedo di maternità (art. 8, Direttiva 92/85 e art. 8, Direttiva 2010/41).

5. RINVIO DELLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Per risolvere la presente controversia è necessario proporre la seguente questione di interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE:

"Se osti alla realizzazione dell'effetto utile delle direttive 1997/81/CE e 1999/70/CE l'orientamento nazionale che esclude dalla nozione di "lavoratore a tempo parziale" di cui alla clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1997/81/CE e dalla nozione di "lavoratore a tempo





determinato" di cui alla clausola 2 dell'accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE il Giudice Onorario di Tribunale (GOT) che presti la sua attività lavorativa con le modalità poc'anzi illustrate, che caratterizzano lo svolgimento della prestazione ad opera della dott.ssa Campanati".

Sospende il presente procedimento fino alla pronuncia della Corte di giustizia.

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alle parti e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (presso la cancelleria della Corte in rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Lussemburgo), unitamente alla copia del fascicolo d'ufficio e del fascicolo di parte ricorrente, per il prosieguo in sede incidentale del giudizio.

Vicenza, 1 ottobre 2019

Si comunichi.

Vicenza, 29 Ottobre 2019.

Il GL

(dott. Gaetano Campo)

